



CITTA' DI CAMPOROSSO
Provincia di Imperia

COPIA

N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Straordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima CONVOCAZIONE**

OGGETTO :

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (TARI) 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventidue**, del mese di **aprile**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
GIBELLI Davide	Sindaco	Presente
Morabito Maurizio	Consigliere	Assente
CELI Cristiana	Consigliere	Presente
ARSI' Domenica	Consigliere	Assente
CORDI' Francesco	Consigliere	Presente
SEIMANDI Selenia	Consigliere	Assente
CANNATARO Marco	Consigliere	Presente
RAIMONDO Fulvia	Consigliere	Presente
MOIO Silvia	Consigliere	Presente
FRENO Vincenzo	Consigliere	Assente
CANALE Sara	Consigliere	Presente
BACIGALUPPI Marco	Consigliere	Presente
GRIMALDI Davide	Consigliere	Presente
Totale		9 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. **PRATA Marcello** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIBELLI Davide** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In continuazione di seduta il Sindaco introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno relativo all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, per l'anno 2024.

Il Sindaco in persona provvede a relazionare l'Assemblea sulle modalità di redazione del piano e sulle singole voci che hanno determinato il calcolo finale; le cui risultanze sono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 pari ad € 1.386.819,00 così ripartiti:

a. COSTI FISSI € 587.917,00

b. COSTI VARIABILI € 798.902,00

Conclusa la breve relazione non registrandosi interventi da parte dei Consiglieri convenuti si procede con la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI).

- l'articolo 1, comma 1, L. 481/1995 prevede che l'Autorità, nello svolgimento delle sue funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

- l'art. 1, commi da 527 a 530, L. 205/2017, ridisegna le competenze Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliandole al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, al fine di garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse; in particolare il comma 527 ha attribuito all'Autorità, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

VISTO l'art. 1, comma 654, L. 147/2013 che prevede: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 stabilisce: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

RILEVATO che l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 prevede: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva*

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e in particolare:

- la Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR"*;
- la Delibera 138/2021/R/RIF con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- i documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, mediante i quali l'Autorità ha illustrato i suoi orientamenti riguardo la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- la Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, attraverso la quale viene confermata anche per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), l'impostazione generale del Metodo Tariffario Rifiuti disciplinata per il primo periodo regolatorio (MTR--1), che si basa sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli ETC, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, tuttavia introducendo nuovi elementi:
 - a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, ma anche delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - b) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati;
 - c) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora necessaria, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- la Determina 4 novembre 2021 2/2021 – DRIF recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"* con cui vengono definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- la Determina 6 novembre 2023 1/2023 – DTAC recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif"*;
- la Delibera 23 GENNAIO 2024 7/2024/R/rif recante *"Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative"*.

PRESO ATTO che nell'Allegato A della Deliberazione 363/2001/R/rif, all'articolo 1.1, viene definito "*Ente territorialmente competente o ETC*" l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dal Bacino d'Affidamento Ventimigliese - Ventimiglia;

RILEVATO che, in osservanza dell'art. 7 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA, i gestori che erogano i singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il PEF "grezzo" e lo trasmettono all'ETC, unitamente alle informazioni e agli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare a:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO, altresì, che, secondo l'art. 7.4 della Delibera 363/2021/R/rif, l'Ente territorialmente competente o un altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, è tenuto a validare il PEF, vagliando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF.

TENUTO CONTO che, l'art. 8.1 della Delibera 363/2021/R/rif, prevede che l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024-2025 sia predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, dai gestori e deve essere trasmesso all'ETC per gli opportuni adempimenti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8.2 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA, in esito alla procedura di validazione, svolta nel rispetto dell'art. 7.4 della Delibera 363/2021/R/rif, l'Ente territorialmente competente o un altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore incaricato della validazione, assumono le pertinenti determinazioni e provvederanno a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano Economico Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, da parte del Responsabile del servizio interessato Annamaria BRILLANTE ROMEO e del Responsabile del servizio finanziario Pamela MANFRIN.

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso,

CON VOTI N. 9 FAVOREVOLI SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, per l'anno 2024 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:
 - a. verbale di validazione del piano economico finanziario per la determinazione della Tari 2024-2025 sottoscritto in data 8/04/2024 dal Bacino d'Affidamento Ventimigliese - Ventimiglia;
 - b. piano economico finanziario 2024/2025;
 - c. relazione di accompagnamento aggiornamento tariffario biennale 2024/2025;
- 3) di approvare le risultanze del predetto Piano Economico Finanziario, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 pari ad € 1.386.819,00 così ripartiti:
 - a. COSTI FISSI € 587.917,00
 - b. COSTI VARIABILI € 798.902,00
- 4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

CON VOTI N. 9 FAVOREVOLI SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, immediatamente eseguibile

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIBELLI Davide

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CELI Cristiana

IL Segretario Comunale
F.to PRATA Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al _____.

Camporosso, li _____

IL Segretario Comunale
F.to PRATA Marcello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Camporosso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PRATA Marcello)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune dal _____ al _____, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il **22-04-2024** in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Camporosso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE